

**REGOLAMENTO (CE) N. 476/2009 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 giugno 2009**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni esposte nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>.

(5) Il comitato del codice doganale non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2009.

*Per la Commissione*  
László KOVÁCS  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

## ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un sistema composto dalle seguenti parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— una telecamera ad alta risoluzione montata su un veicolo sommergibile (detto «veicolo telecomandato»),</li> <li>— un dispositivo di controllo, comprendente uno schermo per il controllo a distanza del veicolo e della telecamera, ad esempio mediante una leva di comando e la visualizzazione delle immagini catturate dalla camera,</li> <li>— un cavo elettrico.</li> </ul> <p>Il primo elemento pesa circa 3,6 kg. Il peso complessivo del sistema è di circa 32 kg.</p> <p>Il sistema è utilizzato per attività sottomarine comprendenti la cattura di immagini e il loro trasferimento via cavo verso lo schermo del dispositivo di controllo. È operativo fino ad una profondità di circa 90 m.</p>	<p>8525 80 19</p>	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 19.</p> <p>Il carattere essenziale dell'elemento che consiste in una telecamera (codice NC 8525 80 19) montato su un veicolo sommergibile è dato dalla telecamera e non dal veicolo che serve unicamente a trasportare la telecamera su una distanza limitata.</p> <p>Tale elemento pertanto, se presentato separatamente, deve essere classificato con il codice NC 8525 80 19.</p> <p>Dato che i vari elementi sono interconnessi e che il sistema è costituito da elementi distinti destinati a contribuire insieme ad una funzione ben determinata, ripresa in una delle voci del capitolo 84 o 85, la nota 4 della sezione XVI è applicabile.</p> <p>La funzione del sistema è la cattura di immagini senza stoccaggio. L'intero sistema pertanto deve essere classificato nel codice NC 8525 80 19 come telecamera.</p>